

**STATUTO "B" DELL'ASSOCIAZIONE
"ORDINE FORENSE DI TRANI - ONLUS"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

- Articolo 1 -

DENOMINAZIONE

E' istituita, ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del codice civile e relative disposizioni attuative, nonchè del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, un'Associazione avente la seguente denominazione: **"ORDINE FORENSE DI TRANI - ENTE DEL TERZO SETTORE"** o, in breve, **"ORDINE FORENSE DI TRANI - ETS"**.

- Articolo 2 -

SEDE

L'Associazione ha sede in **Trani**, alla **Piazza Sacra Regia Udienza nn.9-11**.

- Articolo 3 -

SCOPO

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone di:

- a) attivare e promuovere iniziative di solidarietà dirette al superamento delle situazioni di bisogno dei beneficiari richiedenti oppure individuati direttamente dall'Associazione, ivi compresa la concessione di sussidi economici;
- b) promuovere progetti di educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) promuovere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- d) promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza attiva, della pace tra i popoli e della non violenza;
- e) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 127/2017

L'Associazione stessa ha quindi come obiettivo esclusivo quello del perseguimento di finalità di solidarietà sociale, giusta quanto prescritto all'articolo 5 CTS.

L'Associazione può stipulare accordi e convenzioni anche con Enti Pubblici, fondazioni, soggetti privati e quanti altri si ritiene possano contribuire allo sviluppo dell'Associazione stessa ed al raggiungimento delle sue finalità.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'associazione potrà emettere "titoli di solidarietà".

L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di *raccolta fondi* -

attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

- Articolo 4 -

DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II

PATRIMONIO - FONDO COMUNE - BILANCIO DI ESERCIZIO - LIBRI

Articolo 5

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie con l'esclusivo scopo di perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione si compone di un Fondo di Dotazione, strumentale al conseguimento e mantenimento della personalità giuridica, composto di beni mobili, immobili ed in genere utilità suscettibili di valutazione economica, che potranno ad essa pervenire a qualsiasi titolo, da elargizioni, o contributi da parte di enti pubblici o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, per effetto di acquisti, donazioni, eredità, legati, concessioni ed in qualunque altra forma, a titolo oneroso ed a titolo gratuito.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti diminuito di oltre un terzo rispetto al minimo di legge in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica.

Articolo 6

FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dalle quote degli associati;
- dai contributi straordinari degli stessi;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dai contributi, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni in genere provenienti da enti, istituzioni, o da qualunque altro soggetto privato o pubblico, regionale, nazionale e comunitario, nonché dagli introiti realizzati dallo svolgimento della sua attività.

Articolo 7

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collabo-

ratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, giusta quanto previsto dall'articolo 8 CTS.7 In caso di estinzione o scioglimento dell'Ente, trova applicazione la devoluzione di cui all'9 CTS.

Gli associati dimissionari ed esclusi non hanno altresì diritto al rimborso delle quote e dei contributi e non possono chiedere indennizzi o attribuzioni di beni sociali.

Articolo 8

BILANCIO DI ESERCIZIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; all'uopo va redatto il bilancio di esercizio annuale, con le modalità di cui all'articolo 13 CTS.

Nei 30 (trenta) giorni che precedono la sua approvazione, deve restare depositato presso la sede sociale, affinché gli associati possano prenderne visione.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere approvato dalla Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 9

PUBBLICITA'

Qualora l'Associazione abbia ricavi, proventi o entrate comunque denominate per anno superiori agli importi indicati dall'articolo 14, primo comma, CTS deve depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate per anno superiori agli importi indicati dall'articolo 14, secondo comma, CTS deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Articolo 10

LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari, qualora essi svolgano la propria attività in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, previa motivata richiesta da indirizzare al Consiglio Direttivo.

Articolo 11

REGOLAMENTI INTERNI

Il Consiglio Direttivo può adottare un regolamento di contabilità e di amministrazione ed ogni altro regolamento relativo alle varie attività dell'Associazione.

TITOLO III

ASSOCIATI - CATEGORIE - VOLONTARI - LAVORATORI

Articolo 12

ASSOCIATI

Possono essere associati persone fisiche, italiane o straniere, residenti nel territorio dell'Unione Europea, in numero illimitato.

Potranno inoltre essere soci persone giuridiche quali Imprese, Enti pubblici e privati, Associazioni, Cooperative sociali di cui alla L.381/91, Cooperative, Fondazioni, le ONLUS e le Imprese Sociali.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo recante l'indicazione delle generalità, dei recapiti, anche telematici, nonché la dichiarazione di condividere le finalità e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti, ove predisposti.

Il Consiglio Direttivo delibera secondo criteri non discriminatori in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro, le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari).

In caso di mancato accoglimento entro il predetto termine, la domanda si intende tacitamente respinta.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

Articolo 13

CATEGORIE

Sono soci fondatori: il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, nonché i soci che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari: persone fisiche e/o associazioni forensi operanti nel territorio del circondario del Tribunale di Trani che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono soci onorari o benemeriti: coloro che vengono insigniti di tal qualifica per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in modo determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale o economico alla vita dell'Associazione. I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

Articolo 14

VOLONTARI

I volontari svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Nel caso in cui il volontario svolga attività non occasionale per l'Associazione va iscritto nell'apposito registro, istituito ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 14

LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

TITOLO IV

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI - RECESSO, ESCLUSIONE E

DECADENZA

Articolo 15

DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvazione del programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associa-

tivi. A tale ultimo proposito, copia dei bilanci approvati deve essere messa a disposizione degli associati presso la sede associativa al fine di consentire agli stessi di consultarli in ogni momento.

Articolo 16

OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 17

RECESSO

L'associato può recedere dall'associazione, giusta comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (in breve, PEC) da inviarsi al Consiglio Direttivo almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno in corso. Detto recesso produrrà effetto immediato.

Articolo 18

ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso con deliberazione dell'assemblea, per comportamenti contrastanti con gli scopi dell'associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari, per indegnità ed in ogni caso in presenza di altri gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto con l'Associazione.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione a mezzo raccomandata A.R. o PEC, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Avverso l'esclusione, l'associato può presentare ricorso al Collegio arbitrale di cui all'articolo 38 del presente Statuto che si pronunzierà con decisione inappellabile, senza formalità di procedura, entro 30 (trenta) giorni da quando gli è stata notificata la predetta decisione.

Articolo 19

DECADENZA

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 3 (tre) anni alla scadenza del termine previsto per il pagamento.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Articolo 20

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Probiviri.

Articolo 21

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea degli associati è composta di tutti gli associati, ciascuno dei quali, sia esso persona fisica o giuridica, esprime un voto.

Hanno diritto di voto e di intervento in assemblea gli associati iscritti nel Libro degli Associati ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Il diritto di voto non spetta ai componenti del Consiglio Direttivo nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Articolo 22

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea dell'Associazione:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ivi compreso il Presidente;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti;
- f) delibera, se necessario, sul piano annuale di massima dell'attività dell'Associazione;
- g) delibera sull'accettazione di eredità, lasciti, o donazioni;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dalle norme di funzionamento dell'Associazione, dai regolamenti, nonché sugli argomenti che il Consiglio Direttivo o il Presidente sottopongono alla sua approvazione.

Articolo 23

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata una volta l'anno in seduta ordinaria dal Presidente per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea è altresì convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata ai sensi dell'articolo 20 del Codice Civile.

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede associativa, purché in Italia. In caso di impossibilità dei membri del Consiglio Direttivo o di

loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

Articolo 24

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza - termine ridotto a 3 (tre) giorni in caso di convocazione urgente - con ogni mezzo idoneo (es.PEC) a dar prova di trasmissione della convocazione da recapitarsi ai soci o in alternativa mediante affissione dell'avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima ed eventuale seconda convocazione (che non può essere fissata prima che siano trascorsi 2 (due) giorni - ridotti ad 1 (uno) in caso di convocazione urgente - con l'elenco delle materie da trattare).

In difetto di formale convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

E' ammessa la possibilità che gli associati partecipino all'assemblea anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il presidente della stessa insieme al segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 25

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente ed a seguire dal Componente del Consiglio Direttivo più anziano.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Ogni associato che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, nella quale deve essere specificato il nome del rappresentante e che deve essere conservata dall'Associazione. La delega può essere conferita anche ai membri del Consiglio Direttivo ed ai componenti dell'Organo di controllo o al Revisore, se nominati. Ogni socio non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario-economo o da un

notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed, anche in allegato, l'identità dei partecipanti. Il verbale deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente in merito alla regolare convocazione ed al raggiungimento del quorum costitutivo ed in esso devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico da un notaio, deve essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.

Le delibere assembleari devono in ogni caso essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.

Articolo 26

QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nei casi in cui la delibera riguardi le modificazioni delle norme di funzionamento dell'associazione è richiesta la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, nonché per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Articolo 27

CONSIGLIO DIRETTIVO

COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è formato da cinque consiglieri, nominati dall'assemblea dei soci che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate.

Qualora prima della scadenza del mandato venga meno uno o più membri del Consiglio, questi saranno sostituiti per cooptazione dai primi non eletti e resteranno in carica fino alla cessazione dell'intero Consiglio. Qualora ciò non sia possibile ovvero venga a mancare la maggioranza del Consiglio, i restanti membri dovranno immediatamente convocare l'assemblea, che provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 28

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri per la ge-

stione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione delle finalità dell'Associazione, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto riservano alla competenza dell'Assemblea.

In particolare, il Consiglio Direttivo delibera:

- sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- sull'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- sull'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- sulla predisposizione degli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- sulla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo;
- sugli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- sull'ammissione dei soci;
- sull'assunzione e sul licenziamento del personale, dei consulenti;
- sulla stipulazione di mutui attivi o passivi, sulla stipulazione di contratti, sulla assunzione di partecipazioni, sull'alienazione, permuta, acquisto di diritti reali su beni immobili, sulla costituzione di fideiussioni ed altre garanzie;
- sulla costituzione di comitati promotori - consorzi - associazioni di scopo temporanee;
- sullo sviluppo e la gestione di iniziative regionali, interregionali, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie.

Il Consiglio Direttivo può altresì:

- nominare al suo interno il Vice Presidente ed il Segretario-economo, che durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e scadono in sede di delibera di approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio ovvero alla scadenza eventualmente prevista all'atto della nomina;
- delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega;
- nominare uno o più procuratori negoziali, delegando ai medesimi, congiuntamente o disgiuntamente, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 29

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La firma sociale e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente ed, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, nonché al procuratore, nei limiti dei poteri conferiti nell'atto di nomina.

Il Presidente sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione, può aprire e chiudere con-

ti correnti bancari e postali, nonchè procedere agli incassi. Spetta altresì al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo, entro il termine improrogabile di 30 (trenta) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Articolo 30

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno ed, in ogni caso, allorquando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i componenti siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso inviato a tutti i consiglieri ed all'Organo di controllo, ove nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno.

Articolo 31

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE

Il Consiglio Direttivo si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

In assenza del Presidente, la riunione è presieduta nell'ordine dal Vice Presidente, o ancora dal consigliere più anziano.

Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Il Segretario-economo è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri:

- dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione;
- cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente;
- firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

Articolo 32

QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta deve essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario-economo, che dovrà essere trascritto nel Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo. Al Segretario-economo compete infatti l'onere di trascrivere i verbali del Consiglio e dell'Assemblea, nonché la tenuta dei Libri e la conservazione della documentazione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il presidente della stessa insieme al segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 33

RESPONSABILITA'

I componenti del Consiglio Direttivo sono solidamente responsabili verso l'Associazione dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dalle norme di funzionamento ai sensi dell'art.2476 del Codice Civile.

Articolo 34

ORGANO DI CONTROLLO

La nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di seguito indicati previsti dalle norme tempo per tempo vigenti di cui al D.Lgs. n.117/2017 e relativi a:

- a) totale dell'attivo patrimoniale;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominati

nell'apposito registro.

Articolo 36

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea dei soci. I membri del Collegio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione, e tra l'Associazione ed i soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto.

La carica di membro del Collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Articolo 37

GRATUITA'

Tutte le cariche summenzionate sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute per ragioni del loro ufficio in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzato dal Consiglio. E' vietata comunque la corresponsione di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n.645/1994 e D.L. n.239/1995, convertito nella Legge n.336/1995, per il Presidente del Collegio Sindacale di S.p.A.

TITOLO VI

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 38

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'Associazione si scioglie per le cause previste dalla legge. In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio Direttivo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi, onde consentire la liquidazione dell'ente secondo gli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile e secondo le norme del CTS. In ogni altro caso in cui il Consiglio non vi provveda, l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione ai membri del Consiglio Direttivo ed al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto, affinché provveda alla liquidazione con le modalità innanzi indicate.

Quando lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con le maggioranze qualificate previste dalla legge, la stessa provvederà a nominare uno o più liquidatori, determinando:

- il numero dei liquidatori; in caso di loro pluralità, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio Direttivo, in quanto compatibili;

- a chi spetta la rappresentanza dell'Associazione;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

In tale ultimo caso, la nomina sarà immediatamente comunicata al Presidente del Tribunale, che provvederà altresì a dare comunicazione della chiusura della fase di liquidazione all'ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.

Quanto al patrimonio residuo, lo stesso sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

Articolo 39

RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 ed, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Firmato: Francesco Logrieco - SALVATORE CONSOLO (sigillo)

La presente copia è conforme al suo originale munito delle prescritte firme.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Spinazzola, 18 novembre 2020

